



TRIBUNALE DI MODENA

Sezione III Fallimentare

Rg 15/2020

Conc. Prev.: GI.GO. S.R.L.S. in liquidazione

Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei Magistrati:

dott.ssa Emilia Salvatore, Presidente;

dott. Carlo Bianconi, Giudice relatore;

dott.ssa Camilla Ovi, Giudice

letta l'istanza e gli atti della procedura

sentito il Giudice relatore;

a scioglimento della riserva assunta in esito alla udienza *ex art.* 162 l.f. celebratasi in via cartolare in data 09.12.2020, mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 221, comma 4, decreto legge nr. 34/2020 (e successive modificazioni) in considerazione della notoria emergenza epidemiologica da Covid-19;

ha pronunciato il seguente

DECRETO

GI.GO. S.R.L.S. in liquidazione (d'ora in poi "GIGO"), con sede in Vignola (Mo), alla Via Jacopo Barozzi nr. 3, codice fiscale e partita iva numero 03751970363, in persona della l.r.p.t., con l'Avv. Francesca Cimatti del Foro di Roma, in data 07-08.9.2020 proponeva ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo cd. "in bianco".

La proposta odierna, inoltre, faceva seguito alla iniziativa assunta da un creditore, volta alla declaratoria di fallimento della stessa GIGO; il relativo ricorso, iscritto al n.r.g. 128/2020, veniva depositato in data 24.7.2020, e veniva riunito alla presente procedura (a seguito di piena instaurazione del contraddittorio) con

decreto del 08.9.2020, reso *ex art.* 273 c.p.c. in ossequio al noto *dictum* delle SS.UU. della Suprema Corte di Cassazione nr. 9936/2015.

Il Tribunale, quindi, con provvedimento 15.9.2020:

- fissava termine fino al 13 novembre 2020 per il deposito della proposta e del piano di concordato e della documentazione di legge
- nominava il Giudice delegato ed il Commissario giudiziale;
- disponeva gli obblighi informativi periodici.

La ricorrente depositava, nel termine concesso, il ricorso contenente la proposta vera e propria, producendo, in uno col ricorso, la documentazione di legge, il piano (sottoscritta dal legale rapp.te p.t.), nonché la attestazione *ex art.* 161 c. 3 l.f. (a cura del dott. Marco Ceino).

Il Collegio, rilevati alcuni potenziali profili di inammissibilità del piano, in data 18.11.2020 pronunciava decreto *ex art.* 162, comma 1, l.f., con cui invitava la ricorrente a fornire i richiesti chiarimenti (il decreto *de quo* si intende quivi integralmente richiamato e ritrascritto).

La ricorrente provvedeva a depositare memoria contenente deduzioni, nonché le note della udienza (a trattazione scritta) del 03.12.2020.

Il Collegio ritiene che permangano insuperati i rilievi mossi, e che, dunque, la proposta di concordato di GIGO sia inammissibile.

Premessa processuale.

Con nota telematica del 09.12.2020 l'Avv. Cimatti chiedeva, pena l'asserita violazione del diritto di difesa, un termine per repliche rispetto alle considerazioni esposte dal Commissario, in data 07.12.2020, aventi ad oggetto il passivo erariale e contributivo.

La richiesta è inammissibile, per plurimi motivi:

- in primo luogo, il procedimento in questione ha evidente natura di giurisdizione volontaria, priva in concreto di carattere contenzioso, oltre che da trattarsi ed istruirsi nelle forme camerali (per quanto non specificato dalla Legge fallimentare); in tale contesto, non è possibile immaginare una sorta di "dialettica contenziosa" tra la ricorrente e l'organo commissariale, tale da imporre una scansione procedimentale che riecheggi la gestione processuale dei riti ordinari;

- in secondo luogo, la declaratoria di inammissibilità, come si chiarirà *infra*, prende le mosse da radicali ed originari vizi e criticità della proposta e degli atti ad essa connessi; tali vizi, tutti indicati dal Collegio con il decreto 18.11.2020, sono rimasti insuperati: ciò già negli atti difensivi della società, (segnatamente nella memoria 03.12.2020) e del tutto indipendentemente da quanto rilevato solo successivamente dal Commissario;
- infine, per quanto occorrere possa, si rappresenta come nel decreto 18.11.2020 il Collegio avesse espressamente invitato gli interessati, nell'ottica della leale collaborazione (tenuto conto della complessa fase epidemiologica), ad anticipare per le vie brevi, a mezzo *mail*, gli atti di causa a tutti gli altri interessati; il Giudice relatore non ha ricevuto comunicazioni di tal genere da parte della ricorrente, laddove, al contrario, ha ricevuto le comunicazioni del Legale della istante nella prefallimentare (Avv. Schiavi), in data 04.12.2020, e del Commissario dott. Solmi, nella mattina del 07.12.2020; tali comunicazioni risultano indirizzate pure al Pubblico Ministero, nonché, ciò che più conta, al Legale di GIGO (la quale, nella istanza urgente del 09.12.2020 confermava espressamente tale circostanza); ciò avrebbe consentito sicuramente alla società una (come si è detto, peraltro, superflua) breve replica;

tutte le considerazioni sopra svolte privano di qualsiasi fondamento l'assunto per cui il diritto di difesa della ricorrente sarebbe stato violato.

Nel merito.

La proposta formulata dalla ricorrente, ed il sotteso piano, rivelano – secondo la stessa ricostruzione di GIGO – la natura pacificamente liquidatoria del concordato.

Per l'effetto, l'iniziativa dovrebbe assicurare la soddisfazione integrale dei privilegiati (nei limiti della capienza) oltre al pagamento del ceto chirografario nella misura di cui all'art.160, comma 4, l.f..

Deve immediatamente essere sottolineato come, per implicita affermazione di GIGO, la società non sia in possesso di assets o attività da liquidarsi di alcun genere.

Per tale ragione, nel caso oggi in esame, il cd. fabbisogno concordatario, nella ricostruzione della ricorrente, dovrebbe provenire unicamente dall'impiego di finanza esterna, sino alla concorrenza di € 100.000,00.

Si confronti, a riprova di quanto sin qui detto, la Tabella a pag. 10 del ricorso.

Al contempo, stante l'assoluta incapienza del patrimonio liquidabile, e l'esistenza, di converso, di una importante esposizione erariale e previdenziale, GIGO ha corredato l'iniziativa di una proposta ai sensi dell'art. 182-ter l.f. (cd. transazione fiscale, all. F), la quale prevederebbe:

- il degrado a chirografo dell'intero monte crediti *de quo*;
- il pagamento di esso in misura del 20%;
- la moratoria annuale e la soddisfazione nel quinquennio;
- il classamento speciale di cui all'ultimo periodo della norma.

A fronte di un tale quadro, il Collegio ha formalmente rilevato, *inter alia*, severe criticità in ordine a vari punti cardine dell'impianto concordatario, vuoi in ordine all'attivo, vuoi con riferimento al passivo, e segnatamente:

- fronte attivo, la insufficienza qualitativa e quantitativa della garanzia in ordine alla cd. finanza esterna, con la espressa richiesta di curare il vincolo effettivo delle somme destinate a coprire il fabbisogno concordatario, a dimostrazione della serietà dell'impegno;
- fronte passivo in prededuzione, tra le altre cose, la mancata previsione di compensi per i Professionisti, ivi comprendendosi anche quelli impegnati nei giudizi pendenti;
- fronte passivo concorsuale, l'appostazione del credito della ricorrente in prefallimentare nella misura di soli € 4.000,00 circa.

Tali criticità, che non riguardano gli ulteriori profili problematici individuati dal Commissario, sono rimaste completamente prive di approfondimento da parte della ricorrente e dell'attestatore.

Nel dettaglio.

La garanzia patrimoniale del soggetto terzo finanziatore non è sufficiente.

Alessandra Vezzali, liquidatrice e socia unica di GIGO, si sarebbe impegnata al versamento di € 100.000,00 (ed ulteriori integrazioni) a titolo di finanza terza, fabbisogno asseritamente sufficiente a sostenere il concordato.

In realtà, la Vezzali non risulta essere soggetto credibilmente patrimonializzato, in quanto:

- è priva di beni immobili e disponibilità finanziarie;
- l'unico *asset* ad ella riconducibile risulta la partecipazione totalitaria in tale JOB s.r.l.;
- la predetta società, dal bilancio 2019 (dunque, non aggiornato), risulta avere debiti esigibili a breve per € 460.000,00, ed è sostanzialmente priva di immobilizzazioni; il suo attivo è rappresentato da crediti e disponibilità liquide del tutto indimostrate;
- la Vezzali non ha raccolto l'invito del Collegio in ordine al deposito (garantito, secondo i dettami del Commissario) di congrua parte delle somme destinate al finanziamento di GIGO, essendosi limitata a produrre una copia di un "tesserino" dimostrante l'apertura di un non meglio precisato rapporto di conto corrente (doc. 3 memoria integrativa).

Le circostanze appena menzionate dimostrano la scarsa attendibilità della garanzia astrattamente apportata dal soggetto in questione.

Tali perplessità, oltretutto, collimano con il rilievo per il quale la medesima Vezzali risulta liquidatrice e socia unica della stessa società in concordato: è infatti perlomeno discutibile il fatto che la stessa *domina* della società in crisi, la quale, con ogni evidenza, non è stata in grado di adottare una qualsiasi iniziativa di ristrutturazione di GIGO, si proponga, solo oggi, quale soggetto finanziatore proprio della medesima.

Su ciascuna delle criticità appena rilevate, pure la attestazione è del tutto carente.

Il quadro appena descritto lumeggia la totale inattendibilità della proposta in parola, e della relativa attestazione, le quali non paiono in alcun modo idonee a rendere consapevoli ed edotti i creditori rispetto alle prospettive di risanamento.

Più oltre, con riferimento al passivo concordatario, si osserva quanto segue.

La ricorrente nella prefallimentare è il fallimento Forno Lucia S.r.l. in liquidazione, società a suo tempo affittante il ramo d'azienda (doc. 4 ricorso per fallimento): il contratto, a quanto emerge, è stato stipulato in data 26.6.2017, ed è stato risolto con effetto dal 31.12.2018 (doc. 5 ricorrente in prefallimentare).

Ebbene, la Curatela ricorrente, nell'atto introduttivo della presente procedura (poi riunita a quella concordataria), ha esposto un credito di € 39.600,00 per canoni di locazione 2017-2018 (successivamente precisati in € 108.689,87, considerando i crediti dei lavoratori retrocessi ed insinuati al passivo della Forno Lucia).

La società in concordato si è limitata ad esporre, negli atti introduttivi, un debito chirografario di € 4.000,00 circa (cfr. elenco creditori), pari a circa un decimo dell'altrui pretesa.

Richiesta di convincenti chiarimenti, GIGO si è limitata a considerazioni giuridiche inconsistenti, aventi ad oggetto la necessità di accertamento *extra* concordatario del credito in parola; parimenti non credibili, risultano i rilievi esposti a pag. 3 del supplemento di attestazione.

Né GIGO, né l'attestatore, infatti, hanno preso in considerazione l'ipotesi della fondatezza del credito della ricorrente Forno Lucia (e ciò, quanto a GIGO, neppure nella fase stragiudiziale: vedasi carteggio tra la Curatela ed il Legale di GIGO, allegata al ricorso per fallimento).

In verità, come ampiamente noto, a fronte della dimostrazione della esistenza di un titolo contrattuale (fornita documentalmente dalla Curatela), e della allegazione di un inadempimento (dedotta, quantomeno, con riferimento ai canoni relativi agli anni 2017 e 2018), la parte debitrice ha il preciso onere di provare, alternativamente, l'adempimento esatto, l'inadempimento incolpevole, ovvero l'esistenza di fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'altrui pretesa: ciò che con assoluta evidenza GIGO non ha fatto.

Neppure, per vero, ha preso posizione su tali aspetti, omettendo qualsiasi approfondimento, tanto nel corpo della proposta, quanto nei "chiarimenti", a seguito di preciso rilievo da parte del Tribunale.

È appena il caso di notare, oltretutto, come il *delta* passivo tra € 4.000,00 circa, ed € 40.000,00 circa (per tacere della precisazione della creditrice, pari a quasi il triplo della pretesa), nell'ambito di un concordato il cui fabbisogno ascende ad € 100.000,00 sia, in assoluta evidenza, insostenibile per la ricorrente.

Allo stesso modo, non può considerarsi accettabile la mancata informazione trasparente del ceto creditorio chiamato al voto (anche) sul punto.

Infine, sempre con riferimento al passivo, nessuna indicazione è stata fornita con riguardo alle spettanze dei Professionisti, ivi comprendendosi la Legale cd. *advisor*, ed i Legali eventualmente impegnati nelle cause in corso (tema che non risulta in nessun modo sviscerato).

A tutte le considerazioni svolte consegue il giudizio di manifesta inammissibilità giuridica, anche nella prospettiva informativa del ceto creditorio, della proposta

concordataria, la quale non è in nessun modo in grado di garantire la soddisfazione dei creditori chirografari nella misura di cui all'art. 160, comma 4, l.f..

Alla luce della richiesta, si provvede come da separata sentenza sulla istanza di fallimento.

Tutto ciò premesso,

PQM

Il Tribunale di Modena, in composizione collegiale nella persona dei magistrati indicati in epigrafe;

visto l'art. 162, comma 2, l.f.:

- dichiara inammissibile il ricorso;
- provvede come da separata sentenza sul ricorso avente ad oggetto la dichiarazione di fallimento di GI.Go. s.r.l.s. in liquidazione.

Si comunichi:

- alla ricorrente;
- al Commissario giudiziale;
- all'Ill.mo PM in sede;
- alla ricorrente nel giudizio nrg 128/2020 prefall.

Modena, Camera di consiglio del 09.12.2020

Il Presidente

Dott.ssa Emilia Salvatore